

LE GUIDE

de **L'INFORMATORE**
AGRARIO

**USO SOSTENIBILE
PRODOTTI FITOSANITARI**
- FORMAZIONE
- DIFESA INTEGRATA

Roundup[®] Platinum



LA RISPOSTA A TUTTE LE TUE NECESSITÀ.

- Assimilazione veloce, non teme il dilavamento.
- Traslocazione rapida, maggiore flessibilità.
- Massima efficacia in condizioni meteo difficili.
- Massima efficacia con acque dure.
- Ampia compatibilità con altri principi attivi.
- Applicazioni a pieno campo fino a 3 giorni dopo la semina.
- Applicazioni in pre-raccolta.



Registrati gratuitamente su Roundup Weed Application.
Usa il QR code con il tuo smartphone oppure collegati al sito
www.roundup.it

USO SOSTENIBILE DEGLI AGROFARMACI

Con decreto interministeriale del 22-1-2014 di approvazione del Piano d'azione nazionale (Pan) è entrato in vigore anche in Italia la direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (2009/128/Ce), recepita nel nostro Paese il 14 agosto 2012 dal decreto legislativo 150. È stato così definitivamente approvato uno dei pilastri fondamentali del cosiddetto «pesticide package» pubblicato nel 2009 dall'Unione Europea che, oltre alla direttiva sull'uso sostenibile degli agrofarmaci, prevede il regolamento 1107/2009 sull'autorizzazione all'immissione in commercio degli agrofarmaci, e la nuova direttiva macchine (2009/127/Ce). Per la prima volta in Europa, infatti, viene normata la fase di utilizzazione degli agrofarmaci al fine di una maggiore tutela della salute dell'operatore, del consumatore e dell'ambiente.

Il Pan rappresenta il documento che dal lato pratico detta gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Si compone di cinque macrocapitoli che normano:

- formazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti;
- controllo delle irroratrici;
- tutela delle acque e di aree specifiche;
- misure per la manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari, dei loro contenitori e delle rimanenze;



■ difesa integrata e agricoltura biologica. In questa Guida, in particolare, verranno affrontati due delle principali novità introdotte dall'uso sostenibile, la formazione che vede l'obbligo del «patentino» per tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, e la difesa integrata obbligatoria entrata in vigore a inizio di quest'anno (vedi *tabella scadenze*).

Partendo dall'analisi del quadro normativo queste due tematiche sono state trattate mettendo in evidenza quali sono le principali novità per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari.

LE SCADENZE DELL'USO SOSTENIBILE

1° gennaio 2014

Difesa integrata obbligatoria

26 novembre 2015

Patentino obbligatorio
per gli utilizzatori professionisti

26 novembre 2016

Data entro cui effettuare
il controllo ufficiale delle irroratrici

Giannantonio Armentano

Le piante sono come gli uomini.
Tutto dipende da come
si fanno crescere.



Effetto AgCelence[®]: migliori le performance e fai crescere i profitti.

Grazie alle soluzioni ad effetto **AgCelence**[®] ottieni efficienza nello sviluppo della pianta, maggiore tolleranza allo stress, miglioramento della qualità e aumento della resa. Un effetto attivo e disponibile in una gamma di prodotti e colture: **Opera**[®] e **Comet**[®] su Frumento; **Systiva**[®] su Cereali a paglia; **Retengo**[®] New su Mais; **Cabrio**[®] Duo e **Cabrio**[®] Top su Pomodoro; **Bellis**[®] Drupacee su Drupacee; **Bellis**[®] su Melo e **Signum**[®] su Lattuga e Carota.

 **BASF**
The Chemical Company

COSA PREVEDE LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA



La formazione è sicuramente uno dei presupposti necessari per una gestione sostenibile dei prodotti fitosanitari. Così come esplicitato nella direttiva europea 128/12, **la formazione è finalizzata a garantire che i principali soggetti coinvolti, e cioè utilizzatori, distributori e consulenti, acquisiscano conoscenze sufficienti in funzione dei loro diversi ruoli e responsabilità.**

La formazione, di base e di periodico aggiornamento, di questi diversi soggetti deve garantire che chi utilizza i prodotti fitosanitari sia pienamente consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e l'ambiente e delle misure per ridurli.

A livello europeo per molti Stati membri si

tratta di una novità rilevante, in quanto l'obbligo della formazione, prima dell'entrata in vigore della direttiva, non era specificamente previsto nella loro normativa nazionale.

In Italia la formazione degli utilizzatori e dei distributori è prevista già da molto tempo. A partire dal 1968 (dpr 1255/68) è, infatti, contemplato che gli utilizzatori e i distributori siano in possesso rispettivamente dell'autorizzazione all'acquisto (il patentino) e dell'abilitazione alla vendita. A partire da quella data entrambe le autorizzazioni sono state rilasciate e periodicamente rinnovate in seguito alla partecipazione a specifiche attività di formazione.

Nel 2001 il citato dpr del 1968 è stato poi sostituito

TABELLA 1 - Come cambia la formazione per l'utilizzatore di prodotti fitosanitari

Tipo di corso	Formazione		Esame	
	obbligo del corso fino al 26-11-2014	obbligo del corso dopo il 26-11-2014	fino al 26-11-2014	dopo il 26-11-2014
Maggiorenne				
Base	X	X	X	X
Aggiornamento	X	X	X(*)	-
Maggiorenne con i titoli di studio indicati nel testo				
Base	-	-	X	X
Aggiornamento	-	X	X(*)	-
Maggiorenne con titoli di studio nelle discipline agrarie				
Base	-	-	-	X
Aggiornamento	-	X	-	-

(*) Solo verifica di apprendimento in alcune realtà regionali.

tuito dal dpr 290 che ha confermato l'obbligo della formazione per utilizzatori e distributori, introducendo anche quello della tenuta del registro dei trattamenti.

Con l'approvazione del «Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari» (Pan) le norme relative alla formazione degli utilizzatori e dei distributori sono state adeguate a quanto previsto dalla direttiva europea 2009/128/Ce, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 150/2012. È stato inoltre introdotto l'obbligo della formazione anche per la figura del consulente, che in precedenza non era contemplata nelle nostre norme nazionali del 1968 e del 2001.

LE SCADENZE PREVISTE DAL PAN

Il Pan (decreto 22-1-2014) è entrato in vigore lo scorso 13 febbraio e relativamente alla formazione stabilisce alcune scadenze importanti:

- fino al prossimo 26 novembre 2014 le Regioni e le Province autonome continueranno ad applicare le procedure per il rilascio e il rinnovo del patentino e dell'abilitazione alla

vendita secondo le norme previgenti all'entrata in vigore del Pan;

- a partire dal 26 novembre 2014 le Regioni e le Province autonome attiveranno il nuovo sistema di formazione previsto dal Pan;

- dal 26 novembre 2015 entreranno in vigore le novità introdotte dal Pan per i tre soggetti individuati: utilizzatori, distributori e consulenti.

Al fine di assicurare procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento e delle modalità per il rilascio delle abilitazioni, il Pan definisce i requisiti specifici relativi al nuovo sistema di formazione da attivare a partire dal prossimo 26 novembre 2014.

Avendo già una normativa nazionale in tema di formazione, l'Italia si trova di fatto in questo periodo in una fase di transizione fra il vecchio sistema normativo e quello nuovo previsto dal Pan. Vediamo nel dettaglio le novità per i tre soggetti.

LE NOVITÀ PER L'UTILIZZATORE

L'utilizzatore professionale è la **persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di**

un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori. Vediamo i cambiamenti più importanti relativi alla formazione e al patentino in funzione del periodo di riferimento.

La formazione propedeutica al rilascio o al rinnovo del patentino

Fino al 26 novembre 2014 la normativa prevede:

- la durata e i contenuti dei corsi sono quelli previsti prima dell'entrata in vigore del Pan dalle specifiche disposizioni regionali o provinciali; al termine dell'attività formativa è previsto un esame (o una verifica di apprendimento solo per i rinnovi e in alcune realtà regionali);

- chi è in possesso di specifici titoli di studio (i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia e i periti chimici) è esentato dalla partecipazione al corso ma deve sostenere un esame (o una verifica di apprendimento solo per i rinnovi e in alcune realtà regionali);

- chi è in possesso di titoli di studio nelle discipline agrarie (i laureati in scienze agrarie, i periti agrari e gli agrotecnici) è esentato dalla partecipazione al corso e dall'esame.

Dal 26 novembre 2014 l'entrata in vigore del Pan prevede:

- la durata e i contenuti dei corsi devono essere coerenti con quanto previsto dal Pan: i corsi di base devono essere di almeno 20 ore,

quelli di aggiornamento di 12. I contenuti devono comprendere gli argomenti riportati nell'Allegato 1 parte A del Pan che distingue i contenuti del corso di base da quelli del corso di aggiornamento;

- chi è in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie è esentato dall'obbligo di frequenza al corso di formazione di base;

- l'esame, obbligatorio per tutti, è previsto solo in fase di rilascio, successivamente per ottenere il rinnovo è sufficiente l'attestazione di frequenza ai corsi specifici o iniziative di aggiornamento definite dalle Regioni e Province autonome anche attraverso un sistema di crediti formativi. La frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo. L'esame per il rilascio deve essere effettuato in lingua italiana, fatte salve le disposizioni vigenti a salvaguardia delle minoranze linguistiche, secondo almeno una delle seguenti modalità: somministrazione di test o colloquio orale.

Il «patentino»

Il «certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo» o «patentino» continua a essere rilasciato dalle Regioni e Province autonome alle persone maggiorenni, è personale, mantiene la sua validità su tutto il territorio nazionale per cinque anni e deve riportare i dati anagrafici e la foto dell'in-

TABELLA 2 - Caratteristiche del patentino prima e dopo l'introduzione delle nuove regole del Pan

	Tipologia prodotto						
	fino al 26-11-2015					dopo il 26-11-2015	
	T+	T	Xn	Xi	Nc	a uso professionale	a uso non professionale
Con patentino	X	X	X	X	X	X	X
Senza patentino	-	-	-	X	X	-	X

testatario, la data di rilascio e quella di scadenza. Alla scadenza deve essere rinnovato su richiesta del titolare.

A partire dal 26 novembre 2015 vengono però introdotte tre importanti novità:

■ sarà indispensabile per acquistare tutti i prodotti fitosanitari destinati a un uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (vedi riquadro a pag. 9);

■ tutti coloro che acquistano o anche semplicemente utilizzano prodotti fitosanitari a uso professionale devono essere in possesso del patentino;

■ chi non sarà in possesso del patentino potrà acquistare solamente prodotti destinati a un uso non professionale (vedi riquadro a pag. 9).

Vediamo quindi la validità del patentino prima e dopo il 26 novembre 2015.

Fino al 26 novembre 2015:

■ il patentino è indispensabile per acquistare i prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn);

■ fino a quella data chi non è in possesso del patentino può acquistare i prodotti fitosani-

tari classificati ed etichettati come irritanti (Xi) e quelli non classificati (Nc) che possono anche riportare l'indicazione «Attenzione manipolare con prudenza».

Dopo il 26 novembre 2015:

■ il patentino è indispensabile per acquistare tutti i prodotti fitosanitari destinati a un uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo.

Dovendo l'Italia transitare dal precedente sistema normativo a quello introdotto dal Pan sono ovviamente state fatte salve le abilitazioni all'acquisto, rilasciate e rinnovate, prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di formazione. I patentini mantengono pertanto la loro validità fino alla scadenza naturale dei 5 anni e, alla scadenza, saranno rinnovati secondo le modalità previste dal Piano.

LE NOVITÀ PER IL DISTRIBUTORE

Il distributore è la **persona fisica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fito-**



LA NUOVA DISTINZIONE FUNZIONALE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

A partire dal 26 novembre 2015 i prodotti fitosanitari saranno suddivisi in due nuove categorie:

- prodotti fitosanitari a uso professionale;
- prodotti fitosanitari a uso non professionale.

I **prodotti fitosanitari a uso professionale** comprenderanno di fatto tutti i formulati attualmente in commercio a esclusione dei prodotti per le piante ornamentali (PPO). Rientreranno perciò in questa categoria tutti i prodotti fitosanitari a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo. Ne faranno parte quindi i prodotti molto tossici (T+), tossici (T), nocivi (Xn), irritanti (Xi) e non classificati (n.c.).

A partire dal 26 novembre 2015 il loro acquisto e anche il loro impiego sarà condizionato al possesso del patentino. Ciò significa che tutti coloro che, ad esempio, all'interno di un'azienda agricola acquistano, manipolano e distribuiscono i prodotti fitosanitari o le loro rimanenze, dovranno avere il patentino. **Va sottolineato inoltre che la classificazione ed etichettatura di pericolo cambierà a partire dal prossimo giugno 2015 adeguandosi ai criteri definiti a livello mondiale.** Cambieranno quindi i criteri di classificazione e di etichettatura dei prodotti fitosanitari. Verranno quindi modificati i simboli di pericolo (ad esempio

non ci sarà più la croce di S. Andrea) e le frasi di rischio.

I **prodotti fitosanitari a uso non professionale**, nuova tipologia introdotta con l'applicazione dell'uso sostenibile di prodotti fitosanitari, potranno essere acquistati da chi non sarà in possesso del patentino. Per questo motivo questa categoria sarà caratterizzata da una nulla o bassissima pericolosità per la salute umana e per l'ambiente. I criteri specifici che caratterizzeranno questi prodotti devono essere definiti da uno specifico decreto che dovrà emanare il Ministero della salute. Rientreranno in questa categoria:

- i prodotti per l'impiego su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico;
- i prodotti utilizzati per la difesa fitosanitaria di piante edibili (la pianta e/o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, destinate al consumo familiare. I primi coincideranno di fatto con gli attuali prodotti per piante ornamentali (PPO) e saranno di libera vendita (venduti ad esempio anche nei garden e nei supermercati) a chiunque. I secondi potranno essere venduti solo dalle rivendite autorizzate anche per la vendita dei prodotti a uso professionale e solo a maggiorenni.

sanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio. Vediamo i cambiamenti più importanti relativi alla formazione e al certificato di abilitazione alla vendita in funzione del periodo di riferimento.

La formazione propedeutica al rilascio o al rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita

Fino al 26 novembre 2014 la normativa prevede:

- la durata e i contenuti dei corsi sono quelli previsti prima dell'entrata in vigore del Pan dalle specifiche disposizioni regionali o provinciali, al termine dell'attività formativa è previsto un esame (o una verifica di apprendimento solo per i rinnovi e in alcune realtà regionali);

■ l'accesso ai corsi di formazione è consentito alle persone maggiorenni;

■ chi è in possesso di specifici titoli di studio (i laureati in scienze agrarie e scienze forestali, i periti agrari, gli agrotecnici, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia e i periti chimici) è esentato dalla partecipazione al corso e dall'esame.

Dal 26 novembre 2014 l'entrata in vigore del Pan prevede:

- la durata e i contenuti dei corsi devono essere coerenti con quanto previsto da Pan: i corsi di base devono essere di almeno 25 ore, quelli di aggiornamento di 12. I contenuti devono comprendere gli argomenti riportati nell'Allegato 1 parte A del Pan che distingue i

contenuti del corso di base da quelli del corso di aggiornamento;

■ l'accesso ai corsi di formazione è consentito solo a coloro che sono in possesso dei seguenti titoli di studio: diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie;

■ il corso e l'esame sono obbligatori per tutti, l'esame è previsto solo in fase di rilascio, successivamente per ottenere il rinnovo è sufficiente l'attestazione di frequenza ai corsi specifici o iniziative di aggiornamento definite dalle Regioni e Province autonome anche attraverso un sistema di crediti formativi. La frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo. L'esame per il rilascio deve essere effettuato in lingua italiana, fatte salve le disposizioni vigenti a salvaguardia delle minoranze linguistiche, secondo almeno una delle seguenti modalità: somministrazione di test; colloquio orale.

Il certificato di abilitazione alla vendita

Il certificato di abilitazione alla vendita continua a essere rilasciato dalle autorità competenti (in generale dalle Asl) alle persone maggiorenni, è personale, mantiene la sua validità su tutto il territorio nazionale

per cinque anni e deve riportare i dati anagrafici e la foto dell'intestatario, la data di rilascio e quella di scadenza.

Alla scadenza deve essere rinnovato su richiesta del titolare.

Al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate per un uso sicuro e corretto dei prodotti fitosanitari (ad esempio condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti) **che evidenzino i pericoli e i rischi connessi all'esposizione per la salute e la sicurezza umana e per l'ambiente, nonché le modalità per un corretto smaltimento dei rifiuti.**

Il certificato di abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita.

A partire dal 26 novembre 2015 vengono introdotte alcune importanti novità.

■ Tutti i prodotti fitosanitari destinati a un uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo, potranno essere venduti solo a chi è in possesso del patentino.

■ Il distributore ha l'obbligo di accertare l'identità dell'acquirente, la validità del patentino e di registrare i prodotti venduti con il

TABELLA 3 - Come cambia la formazione del distributore di prodotti fitosanitari

Tipo di corso	Formazione		Esame	
	obbligo del corso fino al 26-11-2014	obbligo del corso dopo il 26-11-2014	fino al 26-11-2014	dopo il 26-11-2014
Maggiorenne				
Base	X	non più possibile senza titoli	X	non più possibile senza titoli
Aggiornamento	X	X ⁽¹⁾	X ⁽²⁾	-
Maggiorenne con i titoli di studio indicati nel testo				
Base	-	X	-	X
Aggiornamento	-	X	-	-

(¹) Solo per coloro che sono in possesso del certificato alla data del 26-11-2014.

(²) Solo verifica di apprendimento in alcune realtà regionali.



riferimento al numero o codice del patentino (obbligo che riguarda tutti i prodotti e non solo quelli classificati come T+, T e Xn).

■ I distributori di prodotti fitosanitari sono quindi tenuti a **compilare un registro nel quale riportare, per ogni prodotto fitosanitario, le quantità vendute ai singoli utilizzatori professionali**. Tale registro può essere compilato anche con l'ausilio di sistemi informatizzati e non deve più essere vidimato dall'Asl competente. I quantitativi venduti per ogni prodotto fitosanitario e per ogni anno solare costituiscono i dati da riportare nella **scheda informativa sui dati di vendita da trasmettere annualmente**. Il Ministero delle politiche agricole deve emanare un decreto per definire le modalità tecniche per trasmettere la scheda informativa sui dati di vendita in via telematica al Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), o su supporto magnetico all'autorità regionale competente. La scheda informativa sui dati di vendita deve essere riferita alle vendite effettuate esclusivamente all'utilizzatore finale.

■ I distributori sono tenuti a compilare anche **un registro delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati** nel quale riportare, in ordine cronologico, le quantità acquistate di ogni prodotto fitosanitario. Anche questo registro può essere compilato con l'ausilio di sistemi informatizzati.

■ Per i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori non professionali il venditore è tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro uso.

■ Il distributore è tenuto a informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata e il prodotto stesso sia ancora utilizzabile per un periodo limitato e, comunque, in tutti i casi in cui il prodotto fitosanitario sia utilizzabile per un periodo limitato.

■ Chi possiede il certificato di abilitazione alla vendita non può possedere contemporaneamente anche quello di abilitazione all'attività di consulente. Si tratta di una specifica incompatibilità che non riguarda la struttura



di vendita ma il singolo soggetto. In pratica una rivendita può avere nel proprio organico una persona abilitata alla vendita e un'altra, diversa, abilitata alla consulenza.

Vediamo quindi la validità del certificato di abilitazione alla vendita prima e dopo il 26 novembre 2015.

Fino al 26 novembre 2015:

■ il certificato di abilitazione alla vendita è indispensabile per distribuire tutti prodotti fitosanitari a esclusione dei prodotti per piante ornamentali (PPO);

■ fino a quella data è possibile vendere a chi non è in possesso del patentino i prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come irritanti (Xi) e quelli non classificati (Nc) che possono anche riportare l'indicazione «Attenzione manipolare con prudenza»;

Dopo il 26 novembre 2015:

■ il certificato di abilitazione alla vendita è indispensabile per distribuire tutti prodotti fitosanitari a uso professionale e i prodotti utilizzati per la difesa fitosanitaria di piante edibili coltivate in forma amatoriale, destinate al consumo familiare, inclusi nella categoria dei prodotti a uso non professionale.

Continueranno a essere di libera vendita gli attuali PPO, sempre inclusi fra i prodotti a uso non professionale, identificati come «prodotti per l'impiego su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico»;

■ i prodotti fitosanitari destinati a un uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo, potranno essere venduti solo a coloro che saranno in possesso del patentino.

Dovendo l'Italia transitare dal precedente sistema normativo a quello introdotto dal Pan, sono ovviamente state fatte salve le abilitazioni alla vendita, rilasciate e rinnovate, prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di formazione.

In particolare, i certificati di abilitazione alla vendita già rilasciati ai sensi del dpr 290/2001, potranno essere rinnovati, successivamente al 26 novembre 2014, anche se i titolari del certificato stesso non sono in possesso dei titoli di studio obbligatori per chi, da quella data, chiederà per la prima volta il rilascio dell'abilitazione.

Con l'entrata in vigore del Pan la formazio-

ne e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio del patentino. Il possesso del certificato di abilitazione alla vendita consente pertanto di ottenere automaticamente il rilascio e il rinnovo del patentino.

LA NUOVA FIGURA DEL CONSULENTE

Il consulente è la **persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi**. Pur essendo molto diffusa la figura che fornisce l'assistenza tecnica alle aziende agricole per l'applicazione delle tecniche della produzione integrata e dell'agricoltura biologica, non era mai stata specificamente normata.

A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi, deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione.

Anche il certificato di abilitazione all'attività di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I del Pan, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale.


Così come previsto per le altre due abilitazioni, anche il certificato alla consulenza vale cinque anni e alla scadenza è rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento. È personale, è va-

lido su tutto il territorio nazionale per cinque anni e deve riportare i dati anagrafici e la foto dell'intestatario, la data di rilascio e quella di scadenza.

Per un impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari occorre precisare che le aziende agricole non hanno l'obbligo di ricorrere a un consulente. In pratica le aziende possono definire le strategie di difesa fitosanitaria sulla base di quanto previsto dalla difesa integrata obbligatoria senza necessariamente avvalersi di un consulente. La difesa integrata obbligatoria prevede che l'azienda agricola abbia a disposizione specifiche informazioni necessarie per un uso corretto e razionale dei prodotti fitosanitari (vedi capitolo relativo alla difesa integrata a pag. 17)

L'obbligo per l'azienda di avvalersi di un consulente vi è solamente in alcuni casi specifici, in particolare quando:

■ è inserita in un Piano operativo dell'ocm che prevede l'adesione alla difesa integrata



volontaria e, conseguentemente, un'assistenza tecnica specifica;

■ si avvale di un servizio di consulenza promosso nell'ambito del Piano di sviluppo rurale finalizzato all'applicazione dei disciplinari di produzione integrata (volontaria) o delle tecniche di agricoltura biologica.

Il certificato di abitazione alla consulenza rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio soprattutto per i soggetti che forniscono la consulenza in tali ambiti, specificamente incentivati dalle Regioni e Province autonome. Questo ovviamente non significa che anche altri soggetti non possano richiedere l'abilitazione alla consulenza anche al di fuori di tali contesti.

La formazione propedeutica al rilascio o al rinnovo del certificato di abilitazione alla consulenza

Dal 26 novembre 2014 l'entrata in vigore del Pan prevede:

■ la durata e i contenuti dei corsi devono essere coerenti con quanto previsto dal Pan: i

corsi di base devono essere di almeno 25 ore, quelli di aggiornamento di 12. I contenuti devono comprendere gli argomenti riportati nell'Allegato 1 parte A del Pan, che distingue i contenuti del corso di base da quelli del corso di aggiornamento;

■ l'accesso ai corsi di formazione è consentito solo a coloro che sono in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali;

■ il corso e l'esame sono obbligatori per tutti, l'esame è previsto solo in fase di rilascio, successivamente per ottenere il rinnovo è sufficiente l'attestazione di frequenza ai corsi specifici o iniziative di aggiornamento definite dalle Regioni e Province autonome anche attraverso un sistema di crediti formativi. La frequenza non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo. L'esame per il rilascio deve essere effettuato in lingua italiana, fatte salve le disposizioni vigenti a salvaguardia delle minoranze linguistiche, secondo almeno una delle seguenti modalità: somministrazione di test; colloquio orale.

■ sulla base di specifici accordi con le autorità competenti, gli ordini e i collegi professionali del settore agrario possono organizzare, per conto dei propri iscritti, le attività formative propedeutiche al rilascio e/o al rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente. Il rilascio del relativo certificato è subordinato all'ottenimento della valutazione positiva sulle materie elencate nell'Allegato I del decreto stesso, secondo le disposizioni definite dalle autorità competenti.

Il certificato di abilitazione alla consulenza

L'attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaura-



to rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. Sono esclusi, inoltre, ricercatori universitari e di enti di ricerca, nonché i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.

Il certificato di abilitazione alla consulenza non può essere rilasciato a coloro che possiedono quello di abilitazione alla vendita.

Su richiesta, infine, il certificato di abilitazione all'attività di consulente deve essere esibito agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del patentino. Considerata la sostanziale uniformità dei percorsi formativi, esse valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita. Ferma restando ovviamente l'incompatibilità di possedere contestualmente l'abilitazione alla consulenza e quella alla vendita.

In pratica, il possesso del certificato di abilitazione alla consulenza consente di ottenere automaticamente il rilascio e il rinnovo del patentino.

La formazione propedeutica al rilascio dell'abilitazione alla consulenza consente di ottenere il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita. In tal caso occorre restituire l'abilitazione alla consulenza e rinunciare all'iscrizione alla relativa lista e, ovviamente, all'esercizio dell'attività.

Ai fini del rilascio del certificato alla consulenza, le Regioni e le Province autonome possono esonerare dalla frequenza al corso di base e dall'esame alcuni soggetti, in particolare:

- gli ispettori fitosanitari;
- i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria;



■ i ricercatori delle università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;

■ i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica, maturata anche nell'ambito di piani o misure riconosciute dall'autorità regionale o provinciale competente o in servizi pubblici;

■ gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di studio previsti che, alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione finale positiva, riconosciuto dall'autorità regionale o provinciale competente e che rispetti i contenuti previsti nell'Allegato I del Pan.

Floriano Mazzini

Servizio fitosanitario Regione Emilia-Romagna

Il testo del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Pan) (decreto del 22 gennaio 2014) è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014.

INFORMATORE DEGLI AGROFARMACI 2014

a cura della Redazione de L'Informatore Agrario
468 PAGINE

Prezzo di copertina € 25,00

Per i nostri abbonati € 22,50

L'Informatore degli agrofarmaci è uno strumento indispensabile per rimanere aggiornati sulle evoluzioni che hanno interessato il settore durante l'ultimo anno a seguito dell'introduzione di nuove sostanze attive, della registrazione di nuovi preparati commerciali, della revoca o sospensione di sostanze attive, della limitazione o dell'estensione di preparati già presenti in commercio, della modifica dei limiti massimi di residuo (LMR), ecc.

Sono riportate le informazioni relative a **1.922 preparati registrati** da 91 aziende **contenenti le 312 sostanze** attive utilizzabili in Italia nella campagna 2014 per la difesa e il diserbo delle colture arboree, erbacee e ornamentali.

• **AGROFARMACI IN ORDINE ALFABETICO PER TIPOLOGIA** Rappresenta il cuore del volume e contiene le informazioni relative a tutti i preparati commercializzati in Italia suddivisi per azione prevalente. Per ciascun prodotto commerciale vengono riportate le principali caratteristiche quali: ditta distributrice, composizione, formulazione, indicazioni di pericolo e di rischio, impieghi autorizzati e relativi intervalli di sicurezza, eventuale data di ultimo utilizzo qualora il prodotto sia stato revocato o abbia ottenuto l'uso eccezionale, ecc.

• **AGROFARMACI IN ORDINE ALFABETICO PER SOSTANZA ATTIVA CON LIMITI MASSIMI PER CULTURA** In questa sezione vengono riportate in ordine alfabetico le sostanze attive ammesse in Italia, con la relativa situazione della revisione europea, l'intervallo di sicurezza e i limiti massimi di residuo per ciascuna coltura. Per ogni sostanza attiva sono inoltre riportati tutti i formulati registrati in Italia suddivisi tra quelli che la contengono da sola e quelli che la contengono in miscela.

• **ELENCO DELLE AZIENDE** In questa sezione sono elencate le aziende distributrici con i relativi formulati commerciali riportati nel volume, suddivisi per tipologia di azione.

• **LEGENDA DELLE SIGLE** Per una più facile consultazione vengono riportate le sigle utilizzate nel volume.



DIFESA INTEGRATA: COSA PREVEDE IL PAN



Tutte le aziende agricole dei Paesi dell'Unione Europea devono applicare la difesa integrata a partire dal primo gennaio. Questa è l'indicazione della direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (128/09/Ce) che è stata recepita con decreto legislativo 150/2012 e a cui è stata data applicazione con il Piano d'azione nazionale, definito con il decreto interministeriale del 22-1-2014.

Dopo una lunga gestazione, l'Unione Europea e lo Stato italiano hanno finalmente portato a compimento una discussione che era partita da quasi un decennio.

Questi provvedimenti vengono a confermare e a dar forza alle varie iniziative che nel nostro Paese si sono sviluppate fin dalla prima metà degli anni Settanta del secolo scorso e che erano finalizzate a introdurre tecniche di lotta guidata, prima, e di difesa integrata poi, con l'obiettivo di promuovere una maggiore salvaguardia della salute

del consumatore e del produttore agricolo e dell'ambiente nella gestione della difesa fitosanitaria delle colture.

Il Piano d'azione nazionale (di seguito denominato Pan) tiene in grande considerazione i risultati raggiunti in Italia e pone le condizioni per sviluppare ulteriormente questo importante settore.

Dando attuazione a quanto già previsto dalla direttiva, il Pan italiano prevede quindi che gli interventi per favorire una «Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari» si concretizzino attraverso due differenti approcci:

- obbligo per tutte le aziende agricole di applicare i principi della difesa integrata (difesa integrata obbligatoria);
- adesione volontaria di aziende agricole che si impegnino ad applicare l'agricoltura biologica o strategie di difesa integrata attraverso l'applicazione di norme di coltura vincolanti (difesa integrata volontaria).

PRINCIPI GENERALI DELLA DIFESA INTEGRATA

L'Allegato III della direttiva 2009/128/Ce e l'Allegato III del dlgs n. 150/2012 prevedono 8 principi generali per l'applicazione della difesa integrata.

La prevenzione e la soppressione di organismi nocivi dovrebbero essere perseguite o favorite in particolare da:

- rotazione colturale;
- utilizzo di tecniche colturali adeguate (ad esempio falsa semina, date e densità della semina, sottosemina, lavorazione conservativa, potatura e semina diretta), utilizzo, dove appropriato, di «cultivar» resistenti-tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione standard/certificati;
- utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione/drenaggio;
- prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche (per esempio pulitura regolare delle macchine e delle attrezzature);
- protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, per esempio attraverso adeguate misure fitosanitarie o l'utilizzo di infrastrutture ecologiche all'interno e all'esterno dei siti di produzione.

Gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati, ove disponibili. Tali strumenti adeguati dovrebbero includere, dove possibile, osservazioni sul campo nonché sistemi di allerta, previsione e diagnosi precoce scientificamente validi, così come l'utilizzo di pareri di consulenti qualificati professionalmente nonché bollettini di assistenza tecnica.

In base ai risultati del monitoraggio, l'utilizzatore professionale deve decidere se e quando applicare adeguate misure di controllo. Valori soglia scientificamente attendibili e validi costituiscono ele-

menti essenziali ai fini delle decisioni da prendere. Per gli organismi nocivi, i valori soglia definiti per la regione, aree e colture specifiche e condizioni climatiche particolari devono essere presi in considerazione, dove possibile, prima del trattamento.

Ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi.

I prodotti fitosanitari sono quanto più possibile selettivi rispetto agli organismi da combattere e hanno minimi effetti sulla salute umana, gli organismi non bersaglio e l'ambiente.

L'utilizzatore professionale dovrebbe mantenere l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e di altre forme d'intervento ai livelli necessari, per esempio utilizzando dosi ridotte, riducendo la frequenza dei trattamenti o ricorrendo a trattamenti localizzati, avendo cura che il livello di rischio per la vegetazione sia accettabile e che non aumenti il rischio di sviluppo di meccanismi di resistenza in popolazioni di organismi nocivi.

Dove il rischio di resistenza a un trattamento fitosanitario sia conosciuto e il livello di organismi nocivi richieda trattamenti ripetuti sulla coltura, **le strategie antiresistenza disponibili dovrebbero essere messe in atto per mantenere l'efficacia dei prodotti.** Ciò può includere l'utilizzo di diversi prodotti fitosanitari con diversi modi di azione.

Sulla base dei dati relativi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e del monitoraggio di organismi nocivi, l'utilizzatore professionale dovrebbe verificare il grado di successo delle strategie di difesa applicate.

LA DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA

La difesa integrata obbligatoria prevede:

- l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti;
- l'utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti;
- il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate;

■ l'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra quelli disponibili per lo stesso scopo.

Il Pan stimola quindi le aziende agricole a fare un **salto di qualità da un punto di vista culturale, abbandonando l'approccio della difesa fitosanitaria impostata sull'applicazione di calendari di intervento e ridefinendola sulla base dei principi e dei criteri della difesa integrata** che finalmente l'Unione Europea ha puntualmente definito

DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA

Le aziende agricole devono applicare i principi della difesa integrata sulla base delle indicazioni, non vincolanti, che riceveranno dalla Pubblica amministrazione, che dovrà provvedere direttamente o indirettamente a mettere a disposizione le informazioni necessarie.

Le aziende dovranno dimostrare di disporre e/o di avere accesso alle informazioni e al materiale tecnico reso disponibile.

Al momento non sono previsti controlli specifici alle aziende agricole nell'ambito della condizionalità.

nell'Allegato III della direttiva (vedi *riquadro* a pag. 18).

Ora le aziende devono crescere professionalmente e porsi nella condizione di conoscere e applicare i principi generali della difesa integrata. Fondamentale quindi il monitoraggio sullo stato fitosanitario delle colture sulla base del quale vengono prese tutte le decisioni per la difesa.

Il ruolo strategico della Pubblica amministrazione

In questo contesto la Pubblica amministrazione è chiamata a un ruolo fondamentale, deve infatti fornire e mettere a disposizione tutte le conoscenze che saranno necessarie alle aziende agricole per applicare nel migliore dei modi la difesa integrata.

Ne deriva che il Ministero delle politiche agricole e le Regioni dovranno impegnarsi nel:

■ predisporre manuali e materiale informativo sulle tecniche della produzione integrata;

■ mettere a disposizione:

1. reti meteorologiche efficienti;
2. reti di monitoraggio sullo sviluppo epidemiologico delle principali avversità;
3. risultati, se disponibili, di modelli previsionali sullo sviluppo delle avversità;

■ mettere a disposizione bollettini che, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio,

DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

Le aziende agricole devono:

- rispettare le norme contenute nei disciplinari di produzione integrata volontaria definiti dalle Regioni e dalle Province autonome;
- effettuare la regolazione o taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari presso i Centri prova autorizzati.

forniscano informazioni sull'applicazione della difesa integrata. Tali bollettini devono avere le seguenti caratteristiche:

1. cadenza periodica in base alle esigenze delle principali colture nei riguardi delle principali avversità;
2. valenza territoriale;
3. riportare informazioni sull'andamento meteorologico;
4. riportare indicazioni operative sulle principali colture, relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più oppor-





tuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili;

5. riportare orientamenti operativi relativamente all'applicazione dei principi generali di difesa integrata, richiamati nell'Allegato III del dlgs. 150/2012.

Per rendere effettivamente operativa la difesa integrata obbligatoria è quindi necessario un forte impegno della Pubblica amministrazione nel fornire i dati e le informazioni necessarie, mentre le aziende dovranno poi dimostrare di disporre e/o di aver accesso alle informazioni e al materiale tecnico reso disponibile.

La responsabilità e gli oneri più importanti per l'applicazione della difesa integrata obbligatoria ricadono quindi sulle Regioni e sulle Province autonome, che dovranno dedicare al settore un forte impegno, ma che troveranno nell'applicazione del Pan anche una grande opportunità per rafforzare e consolidare le iniziative e i supporti che sono stati messi a punto in questi anni per la promozione della difesa integrata.

Cosa devono fare le aziende agricole

Le aziende agricole devono quindi applicare i principi della difesa integrata sulla base delle indicazioni, non vincolanti, che riceveranno dalla Pubblica amministrazione, che dovrà provvedere direttamente o indirettamente a mettere a loro disposizione le informazioni necessarie.

Per la difesa integrata non sono al momento previsti controlli specifici alle aziende agricole nell'ambito della condizionalità.

Tutte le aziende sono comunque chiamate a non far cadere nel vuoto questo impegno e a prepararsi adeguatamente per favorire una piena e completa applicazione dei principi di difesa integrata che sono orientati a una razionalizzazione e ottimizzazione della difesa con grandi benefici per l'intero sistema agricolo.

LA DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

Il Pan prevede di dare continuità alle applicazioni di difesa integrata, condotte negli ultimi anni nell'ambito dei programmi di





produzione integrata, che sono state sostenute attraverso le misure agroambientali, previste nei Piani di sviluppo regionali (Misura 214 del regolamento Ce 1257/07), e le misure ambientali previste nei piani operativi delle organizzazioni dei produttori, in attuazione del regolamento Ce 1234/07 relativi all'ocm ortofrutta.



Il Pan prevede che la difesa integrata volontaria, in conformità a quanto indicato all'articolo 20 del dlgs 150/2012, sia un sistema realizzato attraverso **norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti.**

La difesa integrata volontaria prevede il rispetto di disciplinari regionali di produzione integrata definiti tenendo conto dei criteri generali riportati nell'Allegato III del dlgs 150/2012 e degli orientamenti del regolamento Ce 1107/2009, con particolare riferimento all'Allegato II, paragrafi 3.6, 3.7, 3.8 e 4, per la scelta delle sostanze attive.

Obiettivi della difesa integrata volontaria

L'obiettivo che si intende raggiungere con la difesa integrata volontaria, nei cinque anni di validità del Piano, è l'incremento dell'adesione al corrispondente disciplinare nazionale con riferimento alle principali produzioni agricole.

Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, **una riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione, secondo quanto riportato nei paragrafi su citati dell'Allegato III del regolamento Ce 1107/09 sull'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.**

I disciplinari di produzione integrata dovranno essere sviluppati secondo le modalità previste dal Sistema di qualità nazionale di produzione integrata di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, e dai sistemi di certificazione regionali. Questo percorso apre importanti opportunità per valorizzare, specie sui mercati esteri, le produzioni italiane, come è sempre più confermato anche dalla confortante valutazione dei residui.

Anche in questo caso è **molto importante il ruolo della Pubblica amministrazione** che si dovrà impegnare nell'elaborare, come è avvenuto negli ultimi anni, le «Linee guida di coltura, per l'applicazione della difesa integrata e il controllo delle infestanti» e nel verificare la coerenza dei disciplinari regionali con i principi generali dell'Ipm (Integrated pest management), definiti nell'Allegato III della direttiva, e con i criteri di selezione delle sostanze attive precedentemente richiamati. Anche in questo caso sarà importante garantire la promozione e la gestione di supporti che consentano di migliorare la sostenibilità delle produzioni agricole.

Cosa prevede la difesa integrata volontaria

Per la difesa integrata volontaria le aziende agricole devono:

- rispettare le norme contenute nei disciplinari di produzione integrata volontaria definiti dalle Regioni e dalle Province autonome;
- effettuare la regolazione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari presso i Centri prova autorizzati.

Questo approccio complessivo dovrebbe consentire di:

- mantenere elevati gli standard produttivi delle produzioni integrate italiane che finalmente cominciano ad aver una buona visibilità sui mercati nazionali e internazionali;
- mantenere aperti nei nuovi Piani di sviluppo rurale e nei nuovi programmi ocm l'opportunità di sostenere le aziende agricole che applicano l'Ipm volontaria e il sostegno ai tecnici impegnati nell'assistenza tecnica.

Il ricorso ai consulenti non è comunque obbligatorio.

L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

Nel contesto dell'agricoltura sostenibile il Pan prevede un **importante ruolo per l'agricoltura biologica, nella quale la difesa fitosanitaria delle colture è finalizzata a garantire**



un alto livello di biodiversità, la creazione e il mantenimento di infrastrutture ecologiche e la salvaguardia degli organismi utili per il controllo delle specie nocive.

Punto di riferimento è il regolamento Ce 834/2007, che stabilisce le norme obbligatorie per gli agricoltori biologici.

Esso prevede, infatti, il ricorso all'uso di un numero limitato di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive comunque non di sintesi chimica, elencate nell'Allegato II del regolamento Ce 889/2008, e solo in caso di un dimostrato grave rischio per la coltura.


Anche in questo contesto è molto importante **il ruolo della Pubblica amministrazione che deve definire un manuale di orientamento per la difesa biologica e garantire i supporti e l'assistenza tecnica che potranno agevolare gli agricoltori nella sua applicazione.**

Per l'agricoltura biologica rimangono inoltre aperte le opportunità per la concessione di finanziamenti alle aziende e ai tecnici nel contesto dei nuovi Piani di sviluppo rurale e del nuovo ocm ortofrutta.

Tiziano Galassi

Servizio fitosanitario Regione Emilia-Romagna

PIU' CONFUSIONE = PIU' PROTEZIONE



Con la confusione sessuale gli insetti non si accoppiano e non si riproducono.

La confusione sessuale non uccide, non inquina, non lascia residui.



ShinEtsu
PHEROMONES



BIOGARD
Division of CBC (Europe)

www.biogard.it

www.noresidue.it



Life

is precision



ASJ SPRAY-JET
ARAG GROUP